

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA

**REGOLAMENTO PER I VERSAMENTI
AGGIUNTIVI DEI LAVORATORI ADERENTI
E PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA
CONTRIBUZIONE DEI “PENSIONATI”**

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA

REGOLAMENTO PER I VERSAMENTI AGGIUNTIVI DEI LAVORATORI ADERENTI E PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE DEI “PENSIONATI”

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Con il presente regolamento il “FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA” dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alle disposizioni di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/05 in materia di contribuzione aggiuntiva, ed all’art. 8, comma 11, del medesimo Decreto in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile.

ARTICOLO 2 – VERSAMENTI AGGIUNTIVI

2.1 – È fatta salva la facoltà del lavoratore aderente associato al “FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA” di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 8, comma 2, dello Statuto.

2.2 – Il versamento aggiuntivo sarà effettuato con modalità una tantum.

ARTICOLO 3 – PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE

3.1 – L’aderente al “FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA” può proseguire volontariamente la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, effettuando i versamenti di cui all’art. 8, comma 7, dello Statuto.

3.2 – Il versamento di cui al comma precedente sarà effettuato con modalità una tantum.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA UNA TANTUM DA PARTE DEL LAVORATORE ADERENTE E DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE

4.1 – Il lavoratore aderente che intenda effettuare i versamenti una tantum di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovrà far pervenire al “FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA” apposita comunicazione in tal senso in formato elettronico.

4.2 – La comunicazione di cui al comma precedente può essere effettuata in qualsiasi momento e verrà presa in considerazione entro il mese successivo.

4.3 – Per adempiere alla formalità di cui ai commi che precedono, sarà necessario compilare telematicamente l’apposito modulo “Versamenti aggiuntivi una tantum”, utilizzando l’apposita funzionalità fruibile nell’area riservata dell’associato presente nel

sito web del Fondo all'indirizzo www.cpdipaxa.it; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento eseguito, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla propria posizione individuale.

4.4 – I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato al “FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA”, ubicato presso INTESA SANPAOLO S.p.A., codice IBAN: IT29M0306912711056927860188.

4.5 – Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale “contributi volontari previdenziali”, seguita dal codice fiscale dell'aderente.

ARTICOLO 5 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

5.1 – I versamenti di cui agli articoli 2 e 3 saranno investiti nel comparto in cui confluiscono i contributi di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto.

5.2 – Ai versamenti di cui ai commi precedenti verrà assegnata la stessa valuta della contribuzione pervenuta nel mese dai datori di lavoro associati per la generalità dei dipendenti.